



DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori DE PRIAMO, BALBONI, LISEI, SPINELLI
e DELLA PORTA**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 10 FEBBRAIO 2023

Disposizioni per l’attuazione dell’articolo 49 della Costituzione in materia di disciplina dei partiti. Delega al Governo per l’adozione di un testo unico delle norme riguardanti la disciplina dei partiti, dell’attività politica, delle campagne elettorali, delle forme di contribuzione e della trasparenza dei bilanci e dei rendiconti

ONOREVOLI SENATORI. - Con il presente disegno di legge si intende dare attuazione all'articolo 49 della Costituzione, con il preciso scopo di introdurre disposizioni normative volte a definire il ruolo dei partiti nell'architettura costituzionale.

La disciplina organica dei partiti è necessaria nella prospettiva di favorire la partecipazione dei cittadini alla vita democratica del Paese, riconoscendo alle forze politiche un ruolo centrale in questa direzione.

I partiti politici sono, infatti, essenziali nel percorso di partecipazione dei cittadini, in quanto sono i partiti ed i loro esponenti i principali destinatari delle istanze sociali. In questo senso, i partiti sono chiamati attraverso l'istituto della rappresentanza a raccogliere le istanze provenienti dalla cittadinanza e a concorrere alla definizione degli interessi collettivi.

In tale contesto, si inserisce l'esigenza di introdurre un quadro normativo specifico ed organico che definisca il ruolo dei partiti, che ne valorizzi la democrazia interna e la trasparenza e, al contempo, raccolga in un unico testo legislativo le diverse disposizioni vigenti in materia.

L'articolo 1 reca le finalità del disegno di legge, ossia l'attuazione dell'articolo 49

della Costituzione nella prospettiva di promuovere e favorire la partecipazione dei cittadini alla vita democratica del Paese.

L'articolo 2, nel richiamare la definizione di partito, reca disposizioni in ordine al contenuto essenziale dello statuto in relazione agli organi, alla loro composizione, alle attribuzioni ed alle modalità di elezione, al codice etico ed alla possibilità di ricorrere alle elezioni primarie per la scelta dei candidati assicurando procedure trasparenti e tali da assicurare la partecipazione degli elettori. Inoltre, l'articolo reca disposizioni circa la trasparenza delle suddette informazioni al fine di rendere conoscibili i principali atti che riguardano la vita del partito.

Con l'articolo 3, infine, si intende conferire al Governo una delega per il riordino della materia, allo scopo di raccogliere in un testo unico le disposizioni della presente legge e le altre disposizioni vigenti che attengono, inoltre, allo svolgimento delle campagne elettorali, alle forme di contribuzione e finanziamento dei partiti, alla trasparenza dei bilanci e rendiconti, così da definire un quadro normativo unitario idoneo a dare compiuta attuazione alla norma costituzionale.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Finalità)

1. La presente legge reca disposizioni per la disciplina dei partiti, in attuazione dell'articolo 49 della Costituzione, al fine di promuovere e favorire la partecipazione dei cittadini alla vita democratica del Paese.

Art. 2.

(Democrazia interna e trasparenza dei partiti)

1. I partiti sono libere associazioni che promuovono e favoriscono la partecipazione dei cittadini alla determinazione della politica nazionale e locale e, a tal fine, assicurano il rispetto dei principi e dei diritti costituzionali e del metodo democratico.

2. I partiti recepiscono i principi di cui all'articolo 49 della Costituzione nell'atto costitutivo e nello statuto.

3. Lo statuto dei partiti indica e disciplina:

a) i principi che ispirano il partito e le forme di garanzia del loro rispetto da parte degli organi rappresentativi ed esecutivi del partito;

b) la connotazione democratica e le procedure richieste per l'approvazione degli atti che impegnano il partito;

c) gli organi dirigenti e le loro competenze ed attribuzioni, le modalità di elezione degli organi, la durata degli incarichi e le cause di incompatibilità tra incarichi;

d) i diritti e i doveri degli iscritti e le modalità della loro partecipazione all'attività del partito;

e) l'organo di garanzia, le modalità di nomina e la procedura per l'adozione dei provvedimenti di natura disciplinare nei confronti degli iscritti;

f) le procedure per la modifica dello statuto, del simbolo e della denominazione del partito;

g) un codice etico che reca i principi di riferimento dei comportamenti individuali e collettivi;

h) la regolamentazione della trasparenza nella gestione economico-finanziaria e l'organo responsabile a tal fine preposto;

i) la facoltà di avvalersi delle elezioni primarie per la scelta dei candidati alle elezioni politiche e amministrative secondo regole che assicurino la trasparenza delle procedure e la partecipazione degli elettori;

l) l'espressa previsione di non perseguire scopi di lucro.

4. I partiti provvedono a pubblicare l'atto costitutivo e lo statuto nel proprio sito di comunicazione istituzionale unitamente alle informazioni relative alla nomina e alla composizione degli organi direttivi e alla durata degli incarichi conferiti, nel rispetto dei principi di trasparenza.

Art. 3.

(Delega al Governo per l'attuazione dell'articolo 49 della Costituzione e per la redazione di un testo unico)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo recante un testo unico delle disposizioni di attuazione dell'articolo 49 della Costituzione che comprenda la disciplina dei partiti

politici nel rispetto dei principi di trasparenza e democraticità e che provveda altresì al riordino delle disposizioni della presente legge e delle altre disposizioni legislative in materia di:

a) disciplina dello svolgimento delle campagne elettorali, anche in relazione alla regolamentazione della comunicazione politica ed alla pubblicità delle spese elettorali;

b) regolamentazione delle forme di contribuzione in favore dei partiti politici;

c) trasparenza delle informazioni e controllo dei bilanci e dei rendiconti dei partiti politici;

d) attività di controllo e disciplina sanzionatoria.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) puntuale individuazione del testo vigente delle norme;

b) ricognizione delle norme abrogate, anche implicitamente, da successive disposizioni;

c) coordinamento del testo delle disposizioni vigenti in modo da garantire la razionale applicazione nonché la coerenza logica e sistematica della normativa;

d) aggiornamento e semplificazione del linguaggio normativo.

3. Lo schema di decreto legislativo di cui al comma 1 è trasmesso alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia, che si pronunciano nel termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato.

4. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari di cui al comma 3, trasmette nuovamente il testo alle Camere

corredato delle necessarie osservazioni e modificazioni, in relazione alle quali le Commissioni parlamentari si esprimono nel termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, il decreto può essere comunque adottato in via definitiva.

€ 1,00